

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1988

Istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge tende ad istituire l'Albo professionale dei fisioterapisti, i quali operano nel settore delle attività psico-motorie umane, provvisti di specializzazione specifica, presso strutture pubbliche e private, assumendosi responsabilità.

La fisioterapia è ormai nel nostro Paese considerata un presidio terapeutico riabilitativo della salute dei cittadini, per cui ne consegue che la pratica è affidata a persone competenti, dopo una adeguata preparazione appresa da studi già disciplinati.

Per quanto concerne la necessità e l'utilità dell'istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti, basti considerare come la domanda di attività motorie educative e rieducative si fa ogni giorno più pressante.

La funzione dell'esperto nella terapia della riabilitazione motoria attraverso la massoterapia e la kinesiterapia è disciplina altamente sociale, perchè interessa e coinvolge la totalità dell'uomo, ed impegnativa per il reinserimento sociale della persona umana.

Per tutto quello che si è detto crediamo che sia giusto stabilire una normativa che chiarisca quali siano le persone a questa importante e non delegabile funzione.

In un Albo professionale, per stabilire chi ha diritto a farne parte per una sicura garanzia del cittadino utente e per la serietà professionale della categoria dei fisioterapisti, vanno evidenziati gli studi effettuati ed il tirocinio pratico, che insieme danno la qualifica di operatore della riabilitazione psico-motoria.

È dimostrato che gli studi hanno una impostazione innanzitutto scientifica e successivamente tecnica, in cui gli aspetti tecnici e addestrativi non sono che il momento applicativo di cognizioni fondamentali di carattere anatomico e psico-biologico dell'essere umano.

Le materie che rispecchiano l'attività motoria socio-rieducativa e l'attività correttiva a carattere socio-sanitario sono parte integrante della formazione professionale.

Gli articoli del disegno di legge, che seguono, prevedono appunto la preparazione adeguata per l'impiego opportuno della riabilitazione psico-fisica nel tessuto sociale e la sua iscrizione all'Albo professionale.

In definitiva, possiamo dire che alla base del titolo finale di studio c'è la necessità di acquisire una consistente preparazione profes-

sionale. Infine il riconoscimento legislativo dell'Albo professionale è giustificato poichè è dimostrato dalla funzione sociale o fine pubblico della fisioterapia. In sintesi, la disciplina dell'esercizio professionale del fisioterapista ha come obiettivo la promozione e la tutela della salute fisica e psichica; tutela che deve essere «attiva», e che rappresenta uno dei cardini principali della Costituzione e in quanto presidio preventivo un punto innovatore della riforma sanitaria. Se lo Stato ha il compito di coordinare tutte le iniziative individuali e collettive, pubbliche e private, in questo spirito può trovare valida collocazione l'istituzione di un Albo professionale dei fisioterapisti, la cui attività ha come scopo la promozione e la salvaguardia della salute psico-fisica del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI FISIOTERAPISTA

Art. 1.

*(Ammissione all'esercizio professionale
di fisioterapia)*

1. Può esercitare la professione di fisioterapista chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito Albo.

Art. 2.

*(Titoli di studio
e tirocinio per l'abilitazione)*

1. Sono ammessi all'esame di abilitazione tutti i terapisti della riabilitazione ed i massofisioterapisti diplomati nelle scuole di tipo sia universitario sia ospedaliero. Le suddette scuole devono - dopo l'entrata in vigore della presente legge - stabilire nel bando di concorso di accesso alla scuola che il titolo di studio deve essere di scuola media di secondo grado e che il corso non può essere inferiore ai tre anni con docenti teorici dell'Università e docenti tecnico-pratici cultori della materia.

Art. 3.

(Segreto professionale)

1. Il professionista iscritto nell'Albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo)

1. Per essere iscritto all'Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato europeo;

- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) avere la residenza in Italia;
- d) essere in possesso del titolo di studio e del tirocinio pratico.

Art. 5.

(Modalità di iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo si richiede:

- a) domanda in carta da bollo;
- b) documento attestante il possesso dei requisiti;
- c) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per l'iscrizione negli albi professionali.

Art. 6.

(Consiglio dell'Ordine nazionale dell'Albo professionale dei fisioterapisti)

1. Gli iscritti nell'Albo costituiscono l'Ordine nazionale dei fisioterapisti che è provvisto di un consiglio elettivo, che ha sede a Roma, e nel cui seno elegge a sua volta un presidente, un vicepresidente, il segretario e il tesoriere che durano in carica tre anni. Esso esercita l'amministrazione dell'Albo ed il suo regolamento statutario.

Art. 7.

(Iscrizione)

1. Il consiglio dell'Ordine esamina le domande di iscrizione entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigente apposito verbale.

Art. 8.

(Anzianità di iscrizione nell'Albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'Albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'Albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 9.

(Cancellazione dall'Albo)

1. Il consiglio dell'Ordine nazionale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero pronuncia la cancellazione dall'Albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 4;
- d) il consiglio dell'Ordine nazionale pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato.

Art. 10.

(Consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di giudici membri, eletti tra gli iscritti nell'Albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dall'elezione, il presidente del consiglio dell'Ordine, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;
- b) emana il regolamento interno destinato al funzionamento dell'Ordine;
- c) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* degli stessi;
- e) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'Albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco dei fisioterapisti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1;

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge l'attività diretta a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione professionale;

m) adotta provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari, minime e massime, e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, che sono approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità ed esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'Albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

(Attribuzioni)

del presidente del consiglio dell'Ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli

dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Art. 12.

(Riunioni del consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'Albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'Ordine)

1. Le decisioni del consiglio dell'Ordine sulle domande d'iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni, nella sede del consiglio dell'Ordine e all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 14.

(Scioglimento del consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'Ordine o di almeno otto dei giudici componenti il consiglio.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da

un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti all'Albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'Ordine
ed in materia elettorale)*

1. Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'Albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonchè i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

Art. 16.

(Termine del ricorso)

1. I ricorsi previsti dall'articolo 15 sono preposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 17.

*(Decisioni sui ricorsi avverso
le deliberazioni del consiglio dell'Ordine)*

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono appellare alla corte d'appello, con l'osservanza

delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 18.

(Elezione del consiglio dell'Ordine)

1. L'elezione del consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'Albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'Ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

5. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la

relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna. La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda.

6. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

Art. 19.

(Elenco degli elettori. Seggi elettorali)

1. Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'Ordine, dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'Albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di ordine dell'iscrizione nell'Albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'Ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 20.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e gli scrutatori. Il segretario del consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'Ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 21.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico

modello, con il timbro dell'Ordine dei fisioterapisti.

2. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Art. 22.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla presidenza dell'Ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 23.

(Adunanza del consiglio dell'Ordine. Cariche)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti dal consiglio dell'Ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, di un segretario e di un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordi-

ne. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 24.

(Annullamento dell'elezione dei membri del consiglio dell'Ordine. Sostituzione. Rinnovo della elezione)

1. Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti di consiglio dell'Ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 22, i candidati che seguono nell'Ordine gli eletti.

Art. 25.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'Ordine)

1. Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 18 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 26.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto all'Albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;

- c) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- d) radiazione;

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al comma 1, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

3. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 15.

Art. 27.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'Ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

2. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

3. In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine e all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 28.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei fisioterapisti.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 29.

(Istituzione dell'Albo e costituzione del consiglio nazionale)

1. Nella prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione a norma degli articoli precedenti.

2. Il commissario, entro sei mesi dalla applicazione della presente legge, indice le elezioni per il consiglio dell'Ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario scegliendoli tra funzionari del Ministero di grazia e giustizia.